



Ministero dell'Università e della Ricerca

Direzione Generale per la formazione universitaria, l'inclusione e il diritto allo studio superiore

Ufficio terzo

Ai responsabili Accesso Programmato
c/o ATENEI INTERESSATI
LORO SEDI

e, p.c.
CINECA
Sua sede

Oggetto: Accesso Programmato 2020/2021. Indicazioni varie.

In considerazione dei quesiti, lettere, diffide ecc. pervenuti da candidati a questo ufficio circa la possibilità di partecipare alle prove di interesse nonostante non siano stati esperiti tutti i controlli, analisi, test previsti dalla normativa sanitaria in vigore, in ordine alla positività al Covid-19, con la presente si chiarisce, laddove codesti atenei siano stati investiti di medesime doglianze, una serie di aspetti connessi alle conseguenze della violazione intenzionale della quarantena o all'isolamento domiciliare fiduciario volontario precauzionale, prima che si abbiano i prescritti esiti di negativizzazione o prima che l'autorità sanitaria, in ogni caso, lo consenta.

Si chiarisce, pertanto, che non e' consentito partecipare alle prove d'accesso per chi sia risultato positivo al Covid-19, sia stato messo in quarantena e non abbia esperito tutti i prescritti esiti di negativizzazione con relativa certificazione rilasciata dagli organi sanitari preposti, entro tale data; allo stesso modo, non è consentito partecipare alle prove per chi non abbia definitivamente terminato l'isolamento domiciliare fiduciario, seppure in via precauzionale, in attesa dei prescritti controlli, nei giorni precedenti la data delle prove.

La violazione intenzionale o colposa della quarantena del soggetto risultato positivo integra gli estremi di reato come previsto dall'art. 4, co.6 della legge n.35/2020 di conversione del D.L. n. 19 del 25 marzo 2020 e dall'art. 2 della legge n.74/2020 di conversione del D.L. n. 33 del 16 maggio 2020, secondo la normativa allo stato conosciuta dallo scrivente ufficio.

Ex DGSINFS Ufficio terzo Accesso programmato e formazione superiore ai fini dell'insegnamento scolastico

Il responsabile del procedimento: drssa Paola Folli - paola.folli@miur.it

Via Michele Carcani 61 – 00153 Roma

Indirizzo di PEC: dgsinfs@postacert.istruzione.it – E-mail: dgsinfs.ufficio3@miur.it

C.F.: 96446770586



Ministero dell'Università e della Ricerca

Direzione Generale per la formazione universitaria, l'inclusione e il diritto allo studio superiore

Ufficio terzo

“6. Salvo che il fatto costituisca violazione dell'articolo 452 del codice penale o comunque più grave reato, la violazione della misura di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), e' punita ai sensi dell'articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n.1265, Testo unico delle leggi sanitarie, come modificato dal comma 7.

7. ((Al primo comma)) dell'articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n.1265, Testo unico delle leggi sanitarie, le parole «con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire 40.000 a lire 800.000» sono sostituite dalle seguenti: «con l'arresto da 3 mesi e con l'ammenda da euro 500 ad euro 5.000». “
Art. 1 co.2 lett)e:

“e) divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena ((applicata dal sindaco quale autorità sanitaria locale,)) perché risultate positive al virus; “

Art.1 Co. 6 Legge n. 74/2020 di conversione del D.L. n.33 del 16 maggio 2020.

“6. E' fatto divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura della quarantena per provvedimento dell'autorità sanitaria in quanto risultate positive al virus COVID-19, fino all'accertamento della guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata. “

Art.2 co.3

“3. ((Salvo che il fatto costituisca reato punibile ai sensi dell'articolo 452)) del codice penale o comunque più grave reato, la violazione della misura di cui all'articolo 1, comma 6, e' punita ai sensi dell'articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265. “

Si richiama, all'uopo, la definizione di paziente guarito, secondo le indicazioni diffuse dal comitato tecnico scientifico e presente sul portale del Ministero della salute:

Detta definizione, che si allega in apposito pdf. (comunicazione del CTS sulla definizione di paziente guarito), potrà essere adeguatamente resa nota a candidati e personale coinvolto.

Restano da osservare, per tutti soggetti coinvolti nelle prove, compreso il personale, anche le prescrizioni contenute nell'ordinanza del Ministro della Salute del 12 agosto che prevedono precisi obblighi (isolamento fiduciario all'arrivo) per chi entra o rientra in Italia dai Paesi UE Croazia, Spagna, Malta e Grecia. Gli stessi obblighi sono comunque previsti per chi rientri o entri dai paesi extra UE di cui all'elenco D allegato 20 del DPCM 7 agosto 2020.

Ex DGSINFS Ufficio terzo Accesso programmato e formazione superiore ai fini dell'insegnamento scolastico

Il responsabile del procedimento: drssa Paola Folli - paola.folli@miur.it

Via Michele Carcani 61 – 00153 Roma

Indirizzo di PEC: dgsinfs@postacert.istruzione.it – E-mail: dgsinfs.ufficio3@miur.it

C.F.: 96446770586



Ministero dell'Università e della Ricerca

Direzione Generale per la formazione universitaria, l'inclusione e il diritto allo studio superiore

Ufficio terzo

A tal fine, si segnala che detti obblighi (laddove ai punti di ingresso in Italia non sussista un servizio di controllo sanitario attivo da parte delle ASL), ricadono interamente sui soggetti in sbarco.

Perciò, per garantire la massima tutela della salute di tutti i partecipanti alle prove, compreso il personale di ateneo, si propone di rendere noti il più possibile anche tali obblighi. A tal fine, si allegano due file estratti dai siti del Ministero della Salute (le regole per chi viaggia) e dal Ministero affari esteri (viaggiare sicuri), a scopo di immediata comprensione dei passaggi che ricadono sui viaggiatori in entrata o in rientro in Italia.

Si invita, altresì, ad accertarsi che la persona la quale si presenta all'identificazione sia coincidente con il soggetto i cui estremi siano riportati nel documento di identità mostrato al fine di evitare che persone estranee o positive al Covid-19 mostrino documenti di soggetti diversi per poter sostenere la prova al posto loro.

Detta persona, per di più, se affetta da Covid,-19 /Sars-Cov-2 sarebbe, infatti, irrintracciabile in caso di contagio.

Infine, si esorta a comunicare ai candidati, prima dell'inizio delle prove, che essi sono tenuti ad avvisare la commissione o il responsabile d'aula con immediatezza del sopragvenire di sintomi respiratori o simil influenzali improvvisi prima, durante la prova o subito dopo la prova, se all'interno o in prossimità dei locali utilizzati, al fine di essere accompagnati nell'ambiente dedicato al primo soccorso per un attento esame del problema accusato: in tali casi, verificata l'impossibilità di conoscere con certezza la causa del malore accusato, il candidato non potrà rientrare in aula o sostare liberamente in altri ambienti. La prova non potrà essere completata e va, quindi, annullata, previa verbalizzazione dell'accaduto.

Anche il personale di ateneo che accusi gli stessi sintomi dovrà essere allontanato a titolo precauzionale.

Si consiglia di non consentire l'ingresso a chi si dovesse presentare dopo il termine delle procedure di identificazione, per un'ordinata gestione delle operazioni in aula.

Ex DGSINFS Ufficio terzo Accesso programmato e formazione superiore ai fini dell'insegnamento scolastico

Il responsabile del procedimento: drssa Paola Folli - paola.folli@miur.it

Via Michele Carcani 61 – 00153 Roma

Indirizzo di PEC: dgsinfs@postacert.istruzione.it – E-mail: dgsinfs.ufficio3@miur.it

C.F.: 96446770586



Ministero dell'Università e della Ricerca

Direzione Generale per la formazione universitaria, l'inclusione e il diritto allo studio superiore

Ufficio terzo

I candidati dovranno, inoltre, indossare la mascherina fin dall'arrivo in prossimità delle sedi della prova, nell'attesa di essere identificati.

Qualora un candidato non possa o non voglia indossare tale dispositivo di protezione, non potrà sostenere la prova o continuarla, con allontanamento dall'aula e annullamento della prova, previa verbalizzazione dell'accaduto.

La medesima previsione si applicherà a chi non volesse rispettare la distanza di sicurezza.

Si raccomanda di esortare candidati e personale a disinfettarsi frequentemente le mani utilizzando le soluzioni approntate a tale scopo o ad utilizzare guanti monouso laddove eventualmente predisposti per una particolare operazione.

Si ringrazia per la collaborazione, sottolineandosi che è da considerarsi inderogabile la tutela della salute pubblica e il rispetto delle normative statali e regionali vigenti.

Il Dirigente
Dr.ssa Paola Folli
(art. 4 co.1 L.n.12/2020)

Ex DGSINFS Ufficio terzo Accesso programmato e formazione superiore ai fini dell'insegnamento scolastico

Il responsabile del procedimento: drssa Paola Folli - paola.folli@miur.it

Via Michele Carcani 61 – 00153 Roma
Indirizzo di PEC: dgsinfs@postacert.istruzione.it – E-mail: dgsinfs.ufficio3@miur.it
C.F.: 96446770586